



POLICY DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Adozione:	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2024
-----------	---



INDICE

1.	Definizioni.....	3
2.	Premessa.....	4
3.	Ambito di applicazione e approvazione.....	5
4.	Individuazione degli Indici Sostitutivi.....	5
5.	Procedura di approvazione e aggiornamento del Piano di Sostituzione	5
6.	Procedura di gestione degli Eventi di Sostituzione	6
7.	Modalità di invio della Comunicazione di Sostituzione	8
8.	Processo di invio dell’informativa in caso di aggiornamento del Piano di Sostituzione	8



1. Definizioni

Amministratore dell'Indice	Un ente che ha il controllo della fornitura di un Indice di Riferimento.
Clausole di <i>Fallback</i>	Apposite clausole contrattuali volte a gestire le ipotesi in cui si verifichi un Evento di Sostituzione.
Contratti TUB	I contratti rispetto ai quali trova attuazione il Titolo VI del TUB in materia di trasparenza bancaria.
Entità Sottoposte a Vigilanza	<p>(a) un ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);</p> <p>(b) un'impresa di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;</p> <p>(c) un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);</p> <p>(d) un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;</p> <p>(e) un OICVM quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE ovvero, se applicabile, un OICVM quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva;</p> <p>(f) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);</p> <p>(g) un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);</p> <p>(h) un creditore quale definito all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2008/48/CE ai fini dei contratti di credito di cui all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE;</p> <p>(i) un ente non creditizio quale definito all'articolo 4, punto 10), della direttiva 2014/17/UE ai fini dei contratti di credito quali definiti all'articolo 4, punto 3, di tale direttiva;</p> <p>(j) un gestore del mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;</p> <p>(k) una CCP quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);</p> <p>(l) un repertorio di dati sulle negoziazioni quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;</p> <p>(m) un Amministratore dell'Indice.</p>
Evento di Sostituzione	<p>Il verificarsi di uno dei seguenti eventi:</p> <p>a) la variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento, intesa quale "modifica rilevante" della metodologia per la determinazione dell'Indice di riferimento;</p> <p>b) la cessazione dell'Indice di Riferimento, intesa come venir meno in modo permanente della rilevazione o determinazione dell'Indice di Riferimento da parte dell'Amministratore dell'indice; o</p> <p>c) la cancellazione dell'Amministratore dell'Indice dal Registro ESMA.</p>



Contratto di Factoring	Il contratto di factoring regolato, tra l'altro, dalla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 e ss.mm..
Generalfinance	Generalfinance S.p.A. n. reg. imprese Milano, cod. fisc. e p.iva 01363520022, sede legale a Milano, in Via Giorgio Stephenson n.43a, 20157.
Indice Cessato o Variato	Un Indice di Riferimento in relazione al quale si sia verificato un Evento di Sostituzione.
Indice di Riferimento	Un indice fornito da un Amministratore dell'Indice ubicato nell'Unione e incluso nel Registro ESMA o un indice incluso nel Registro ESMA in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per un Contratto TUB, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.
Indice Sostitutivo	Indice di Riferimento alternativo da applicare nel caso si verifichi un Evento di Sostituzione con riferimento a un Indice di Riferimento.
Piani di Sostituzione	Piani scritti che le Entità Sottoposte a Vigilanza sono tenute a redigere e che specificano le azioni che esse intendono intraprendere in caso si verifichi un Evento di Sostituzione.
Registro ESMA	Il c.d. "Registro degli amministratori e degli Indici di riferimento" ex art. 36 del Regolamento BMR, istituito presso l'ESMA e pubblicamente accessibile via web (https://registers.esma.europa.eu).
Regolamento BMR	Il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/168 del 10 febbraio 2021.
TUB	Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

2. Premessa

- 2.1. Il Regolamento BMR introduce un quadro comune e armonizzato a livello europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli Indici di Riferimento, con particolare riguardo alla rilevazione, alla diffusione e all'utilizzo di tali indici da parte delle Entità Sottoposte a Vigilanza.
- 2.2. Le Entità Sottoposte a Vigilanza possono utilizzare esclusivamente:
 - (a) Indici di Riferimento forniti da un Amministratore dell'Indice ubicato in Paesi UE e inclusi nel Registro ESMA; oppure
 - (b) Indici di Riferimento forniti da un Amministratore dell'Indice ubicato in Paesi terzi laddove oggetto di preventivo riconoscimento secondo la procedura prevista dal Regolamento BMR.
- 2.3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del Regolamento BMR le Entità Sottoposte a Vigilanza, che utilizzano un Indice di Riferimento, redigono e mantengono Piani di Sostituzione che specificano le azioni che le Entità Sottoposte a Vigilanza intendono intraprendere in caso si verifichi un Evento di Sostituzione. Le Entità Sottoposte a Vigilanza riflettono nella relazione contrattuale con i loro clienti il contenuto dei Piani di Sostituzione.
- 2.4. Salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non indichino gli Indici Sostitutivi da



applicarsi in caso di Eventi di Sostituzione, il Piano di Sostituzione indica:

- (a) uno o più Indici Sostitutivi a cui le Entità Sottoposte a Vigilanza possono ricorrere per la sostituzione degli Indici di Riferimento per i quali si sia verificato un Evento di Sostituzione, specificando i motivi per cui tali Indici Sostitutivi sarebbero alternative valide; e
 - (b) la procedura per l'introduzione dell'Indice Sostitutivo.
- 2.5. In attuazione dei già richiamati artt. 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del Regolamento BMR, l'art. 118-bis del TUB disciplina le modalità con cui le banche e gli intermediari finanziari devono riflettere nella relazione contrattuale con i clienti i Piani di Sostituzione.
- 2.6. Ai sensi dell'art. 118-bis TUB, le banche e gli intermediari finanziari, come Generalfinance, pubblicano, anche per estratto, sul proprio sito internet i Piani di Sostituzione e li mantengono costantemente aggiornati.
- 2.7. Inoltre, l'art. 118-bis, commi 2 e seguenti, TUB, regola – con riferimento ai Contratti TUB tra cui rientra anche il *factoring* – la modalità di introduzione e di attivazione delle Clausole di *Fallback*. Tali clausole possono, nella individuazione dell'Indice di Riferimento, rimandare anche al contenuto dei Piani di Sostituzione.

3. Ambito di applicazione e approvazione

- 3.1. Il Piano di Sostituzione è applicato, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non indichino un apposito Indice Sostitutivo, nel caso in cui:
- (a) il Contratto di Factoring predisposto da Generalfinance preveda un rinvio al contenuto del Piano di Sostituzione per l'individuazione dell'Indice Sostitutivo;
 - (b) il Contratto di Factoring predisposto da Generalfinance non preveda un Indice Sostitutivo contrattualmente individuato, ovvero
 - (c) l'Evento di Sostituzione riguardi sia l'Indice di Riferimento che l'Indice Sostitutivo individuato nel Piano di Sostituzione e il Piano di Sostituzione non sia stato ancora aggiornato per tenere in considerazione quest'ultima circostanza.

4. Individuazione degli Indici Sostitutivi

- 4.1. Fatta eccezione per i casi in cui le norme tempo per tempo vigenti e/o l'Autorità di Vigilanza dispongano l'applicazione di un Indice Sostitutivo al verificarsi di un Evento di Sostituzione, il presente Piano di Sostituzione individua, all'Allegato 1, gli Indici Sostitutivi applicabili ai Contratti di Factoring indicizzati.
- 4.2. In particolare, gli Indici Sostitutivi individuati nell'Allegato 1 da Generalfinance costituiscono alternative valide rispetto agli Indici di Riferimento previsti dai contratti vigenti e sono coerenti con le loro rispettive caratteristiche principali, tenendo presente:
- (a) la valuta di riferimento;
 - (b) l'area geografica; e
 - (c) la correlazione fra gli Indici di Riferimento.
- 4.3. Gli Indici Sostitutivi individuati nell'Allegato 1 sono contenuti nel Registro ESMA.

5. Procedura di approvazione e aggiornamento del Piano di Sostituzione

- 5.1. Il presente Piano di Sostituzione è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato ed è soggetto a revisione, di regola, con cadenza biennale,



salvo il caso di novità normative, di vigilanza e/o relative agli Indici di Riferimento che richiedano l'aggiornamento del Piano di Sostituzione.

5.2. Generalfinance, nella predisposizione del presente Piano di Sostituzione e nell'aggiornamento del medesimo, ha definito i seguenti ruoli e responsabilità:

(a) il Chief Financial Officer (CFO) è responsabile, di concerto con la Funzione di Risk Management, nella individuazione di uno o più Indici Sostitutivi, indicando le motivazioni per cui tali Indici Sostitutivi rappresenterebbero valide alternative.

La scelta dell'Indice Sostitutivo è, possibilmente, effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'Indice di Riferimento che ha subito l'Evento di Sostituzione, tenendo conto di eventuali raccomandazioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e/o Istituzioni europee e nazionali e utilizzando anche indicazioni derivanti da *best practices* o gruppi di lavoro internazionali, ove esistenti.

Nella individuazione dell'Indice Sostitutivo il CFO tiene conto dei prevedibili impatti economici che la sostituzione dell'Indice di Riferimento con l'Indice Sostitutivo prescelto potrebbe avere sul *business* di Generalfinance e sul piano industriale.

La Funzione Risk Management, a valle dell'analisi svolta e dei riscontri ricevuti da parte del CFO, redige un *report* contenente le valutazioni di rischio effettuate ("**Report**"). Il Report è inviato alla Funzione di Compliance affinché elabori un apposito parere con le proprie valutazioni di conformità circa l'Indice Sostitutivo prescelto;

(b) Il CFO, una volta ottenuto il parere di conformità della Funzione di Compliance sul report redatto dalla Funzione di Risk Management, sottopone la proposta di Indice Sostitutivo all'approvazione dell'Amministratore Delegato;

(c) Ottenuto il nulla osta dell'Amministratore Delegato, la proposta di Indice Sostitutivo viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

(d) A seguito della approvazione dell'Indice Sostitutivo da parte del Consiglio di Amministrazione, il CFO, con il supporto della Segreteria Societaria, cura la pubblicazione del Piano di Sostituzione aggiornato ("**Piano di Sostituzione Aggiornato**") sul sito di Generalfinance (www.generalfinance.it). Le comunicazioni alla clientela interessata – individuata come specificato nel prosieguo – dalla pubblicazione del Piano di Sostituzione Aggiornato sono effettuate secondo le modalità indicate al par. 8;

(e) La Funzione Risk Management di concerto con la Funzione Compliance monitora e valuta costantemente i processi interni finalizzati all'aggiornamento degli Indici Sostitutivi proponendo eventuali adeguamenti del Piano di Sostituzione;

(f) Il CFO, alla luce del Report Periodico, propone all'Amministratore Delegato le eventuali modifiche al Piano di Sostituzione che, eventualmente, vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

5.3. La procedura descritta al par. 5.2 trova applicazione anche nel caso in cui l'Evento di Sostituzione riguardi contestualmente sia l'Indice di Riferimento sia l'Indice Sostitutivo individuato nel Piano di Sostituzione e il Piano di Sostituzione non sia stato ancora aggiornato per tenere in considerazione quest'ultima circostanza.

6. Procedura di gestione degli Eventi di Sostituzione

6.1 Nella gestione degli Eventi di Sostituzione, Generalfinance ha definito i seguenti ruoli e responsabilità:

(a) La Funzione Risk Management è responsabile delle azioni di monitoraggio degli Indici



- di Riferimento e dell'eventuale verificarsi degli Eventi di Sostituzione. Nello specifico, la Funzione Risk Management effettua un costante monitoraggio degli Indici di Riferimento utilizzati volto a rilevare gli Eventi di Sostituzione.
- (b) A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di "cessazione" o "variazione sostanziale" dell'Indice di riferimento, alternativamente:
- A. le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento;
 - B. la circostanza per cui:
 - (1) l'Amministratore dell'Indice o l'autorità competente per la vigilanza sull'Amministratore dichiara pubblicamente che l'Amministratore dell'Indice è insolvente; ovvero
 - (2) siano pubblicate informazioni in qualsiasi ordinanza, decreto, avviso, petizione o atto depositato, o altro documento simile, o siano depositate informazioni avanti una corte, tribunale, autorità di cambio o di regolamentazione o dinnanzi a un organismo amministrativo, regolamentare o giudiziario simile dalle quali ragionevolmente si evinca che l'Amministratore dell'Indice è insolvente, e non vi sia, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'Indice di riferimento;
 - C. la circostanza per cui l'Amministratore dell'Indice annuncia pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di riferimento e, alla relativa data, non vi sia un sostituto amministratore dell'Indice di riferimento che continui a fornire l'Indice predetto; oppure
 - D. la circostanza per cui l'autorità competente per la vigilanza sull'Amministratore dell'Indice annuncia pubblicamente che l'Indice di riferimento è stato o verrà sospeso definitivamente o per un periodo indeterminato; oppure
 - E. la circostanza per cui l'Amministratore dell'Indice o l'autorità competente per la vigilanza sull'Amministratore dell'Indice annuncino che l'Indice di riferimento non può più essere utilizzato; oppure
 - F. la circostanza per cui l'autorità competente per la vigilanza sull'Amministratore dell'Indice annuncia pubblicamente, o pubblica informazioni attestanti che l'Indice di riferimento non è più o, a partire da una determinata data futura, non sarà più rappresentativo del mercato sottostante o della realtà economica alla cui misurazione è volto, e che la relativa rappresentatività non sarà ripristinata.
- (c) Al verificarsi di uno dei predetti Eventi di Sostituzione, la Funzione Risk Management ne dà immediata comunicazione al CFO, al Chief Lending Officer (CLO), al Chief Commercial Officer (CCO), al Chief Operating Officer (COO), al Chief Information Officer (CIO), al Responsabile della direzione Affari Legali e Societari e alla Funzione Compliance al fine di attuare le necessarie iniziative previste nel Piano di Sostituzione;
- (d) Il CCO, con il supporto della direzione Affari Legali e Societari, informata dalla Funzione Risk Management del verificarsi di un Evento di Sostituzione predispone la bozza di comunicazione alla clientela ("**Comunicazione di Sostituzione**") la quale



deve indicare:

- (i) l'Indice Cessato o Variato;
 - (ii) l'Indice Sostitutivo da applicare, indicando il motivo per cui tale Indice Sostitutivo rappresenta una valida alternativa;
 - (iii) le modalità di sostituzione dell'Indice Cessato o Variato.
- (e) il CCO propone all'Amministratore Delegato l'approvazione della bozza di Comunicazione di Sostituzione.

6.2 Il CCO dovrà inoltre provvedere a:

- (a) individuare la clientela titolare di contratti indicizzati che utilizzino l'Indice Cessato o Variato;
- (b) inviare la Comunicazione di Sostituzione a tale clientela; e
- (c) informare la Direzione Crediti circa i riscontri ricevuti dalla clientela in conseguenza della ricezione della Comunicazione di Sostituzione specificando – in particolare, quali di essi non abbiano esercitato il diritto di recesso – in modo che quest'ultima possa aggiornare il sistema informativo procedendo con la sostituzione dell'Indice Cessato o Variato nonché i contratti indicizzati all'Indice Cessato o Variato.

7. Modalità di invio della Comunicazione di Sostituzione

7.1 Al fine di dare tempestiva informativa rispetto al verificarsi di un Evento di Sostituzione, Generalfinance provvede a inviare alla clientela la Comunicazione di Sostituzione.

7.2 Nello specifico:

- (a) in conformità all'art. 118-*bis*, comma 3, TUB Generalfinance invia alla clientela interessata la Comunicazione di Sostituzione entro trenta giorni dal verificarsi dell'Evento di Sostituzione, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente;
- (b) la modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda dal Contratto di Factoring entro due mesi dalla ricezione della Comunicazione di Sostituzione. L'esercizio del diritto di recesso non comporta spese a carico del cliente il quale, in sede di liquidazione del rapporto, ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e considerando, ove necessario, l'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

8. Processo di invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano di Sostituzione

8.1 In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli eventuali aggiornamenti del Piano di Sostituzione sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile nell'ambito delle comunicazioni periodiche di trasparenza.



ALLEGATO 1

Indice Sostitutivo

L'indice alternativo all'Indice di Riferimento individuato da Generalfinance ai sensi del Piano di Sostituzione che, ove del caso, sarà applicato nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti, è indicato nella seguente tabella:

Indice di riferimento attuale	Amministratore dell'Indice di riferimento attuale	Indici Sostitutivi	Amministratore Indici Sostitutivi
Euribor 3M	EMMI European Money Market Institute	euro Short-Term Rate (€STR) a 3 mesi	Banca Centrale Europea (BCE)